



# COMUNE DI CALDAROLA

## Provincia di Macerata

### COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### Numero 7 del 30-03-2015

**Oggetto:** PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 CO. 612 LEGGE 190/2014).

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di marzo alle ore 21:30, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica, risultano presenti e assenti i Consiglieri:

GIUSEPPETTI Luca Maria	P	MIGLIORELLI Stefano	P
TARDELLA Tiziano	P	MARCELLINI Ivan	P
FIASTRELLI Gianni	P	SCIAMANNA Sara	P
ROVELLI Roberta	P	ROSELLI Giorgio	P
RILLI Sandro	P	FORTUNA Rossella	P
SPEZIANI Debora	P		

Assegnati 11	In carica 11	Assenti 0	Presenti 11
--------------	--------------	-----------	-------------

Assiste in qualità di Segretario verbalizzante il Segretario Comunale Sig.ra MITA Maria Teresa.

Assume la presidenza il Signor GIUSEPPETTI Luca Maria Sindaco.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

TARDELLA Tiziano  
RILLI Sandro  
SCIAMANNA Sara

**PREMESSO** che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **richiamati:**

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (**TUEL**) e smi;

### **premessato che:**

dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015;

il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e latutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*": eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### **premessato che:**

il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013);
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013);

Dato atto che con precedenti atti consiliari n. 10 del 25.03.2009 e n..30 del 30.11. 2013 sono stati effettuati sia la ricognizione delle società partecipate dal Comune, sia l'accertamento delle società non soggette alla dismissione;

Dato ancora atto che il Comune di Caldarola ha provveduto alla pubblicazione sul sito ufficiale nella pagina dell'Amministrazione trasparente delle società come disposto dal decreto legislativo n. 33/2013;

Ritenuto che le partecipazioni di questo Comune sono non determinanti ai fini della diminuzione dei costi, vista la irrilevanza delle quote;

Viste le note pervenute dalle seguenti società:

-Acquedotto del nera spa

-ASSM spa  
-ASSM gestione reti spa  
-Task srl  
-Contram spa  
-Contram reti spa  
-ATO 3 per Unidra  
-COSMARI srl

**Rilevato che:**

lo schema di *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sindaco;  
il Piano è stato elaborato dal segretario comunale, senza l'ausilio di consulenti e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per il comune;  
questa assemblea ha esaminato l'allegato *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate*;

ciò premesso,

Con votazione legalmente resa per alzata di mano, ed accertata dal Presidente e dagli Scrutatori che ha dato il seguente risultato:

Componenti presenti n.	11
Componenti votanti n.	11
Componenti astenuti n.	0
Voti favorevoli n.	11
Voti contrari n.	0

**DELIBERA**

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare e fare proprio il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* che al presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale.

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento, considerato che parte del Piano dovrà trovare attuazione in tempi relativamente brevi, con ulteriore votazione in forma palese, con 11\_voti favorevoli, 0 voti contrari e 0 componenti astenuto:

**DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL 267/2000).

**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**  
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

**I \_ Introduzione generale**

**1. Premessa**

Dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione\_ che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione\_ delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

## **2. Piano operativo e rendicontazione**

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza\_ (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “a consuntivo\_ deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza\_ (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

È di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “partecipazione dell'ente locale a società di capitali”.

## **3. Attuazione**

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### 4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## II \_ Le partecipazioni dell'ente

### 1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Caldarola partecipa al capitale delle società di cui al seguente prospetto:

1. Società Acquedotto del Nera Spa con una quota del 1,150%
2. Società A.S.S.M. SpA con una quota del 0,0052%
3. Società A.S.S.M. Gestione Reti SpA con una quota del 0,0052%
4. Società unidra – Unione Azienda Idriche Soc. Consortile a r.l. con una quota del 2,463%
5. Società TASK srl con una quota dello 0,024%
6. Società COSMARI con una quota dello 0,5211%
7. CONTRAM SpA con una quota del 1,866%

8. CONTRAM Reti SpA con una quota del 3,442%

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano

## 2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Caldarola, oltre a far parte della Unione dei Comuni Montana Monti Azzurri di San Ginesio, partecipa al Consorzio CON.TURI.SPORT, consorzio turistico sportivo con una quota del 22%;

L'adesione alla Unione Comuni Montana e la partecipazione al Consorzio, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

## III \_ Il Piano operativo di razionalizzazione

### 1. Società per l'acquedotto del nera spa

La Società è stata costituita il 30 giugno 2003 a seguito di trasformazione di un consorzio di Comuni. La società ha per oggetto la gestione di un servizio pubblico locale, attività ad esso connesso e opere connesse ai sensi di legge, in particolare opera per fornire una integrazione alle risorse idriche dei Comuni interessati, realizzando opere infrastrutturali e provvedendo alla loro gestione.

La Società quindi provvede alla gestione di servizi pubblici di interesse generale.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione alla Società per l'acquedotto del Nera;

la quota di partecipazione societaria non è significativa, ed in ogni caso tale da non garantire il controllo del comune sulla società.

**Azioni di razionalizzazione** e correttivi entro il 31/12/2015: 1) economie derivanti da riduzione numero amministratori e adeguamento del loro compenso ai criteri previsti dalle disposizioni di cui al D.L.90/2014 di modifica dell'art.4 del D.L.95/2012; 2) verifica della possibilità di aggregazione con altri soggetti giuridici del medesimo settore.

Situazione economico patrimoniale:

Anno 2011 - + 24.082,00

Anno 2012 - + 16.717,00

Anno 2013 - + 6.757,00

### 2. Società ASSM spa - azienda specializzata settore multiservizi, elettricità- gas metano- servizio idrico integrato- trasporti e parcheggi- terme.

La società è partecipata dal Comune di Caldarola dallo 0,0052%.

Essendo la quota di partecipazione societaria non significativa, ed in ogni caso tale da non garantire il controllo del comune sulla società, concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Situazione economico patrimoniale:

Anno 2011 - + 115.808,00

Anno 2012 - + 9.372,00

Anno 2013 -

La ASSM spa ha la partecipazione societaria nell'UNIDRA srl.

La società non rientra nei criteri generali per la razionalizzazione, poiché è indispensabile al perseguimento di finalità del Comune, come la fornitura di servizi pubblici locali alla generalità dei cittadini; non è composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; la società ha subito dal 2012 ad oggi una profonda riorganizzazione che ha portato al contenimento dei costi di funzionamento, con riduzione delle remunerazioni degli organi amministrativi e, inoltre, la figura dell'amministratore delegato ha assorbito le funzioni del direttore generale con un ulteriore risparmio.

### 3. Società ASSM Gestione reti spa - produzione, trasporto, distribuzione e vendita e attività connesse di energia elettrica, gas metano, servizio idrico integrato.

La Società è partecipata dal Comune dallo 0,0052%.

Come nel precedente caso la partecipazione societaria non è significativa e non permette il controllo del Comune sulla società; in entrambi i casi occorre la verifica con gli altri Comuni partecipanti e, in particolare con il Comune maggioritario, entro il 31-12-2015, delle soluzioni possibili in adesione al dettato normativo.

Anno 2011 - + 3.835,00  
Anno 2012 - + 3.554,00  
Anno 2013 - + 2.332,00

#### **4.UNIDRA- Unione azienda idrica soc.consortile ar.l. Coordinamento e svolgimento delle attività dei soci relative al servizio idrico integrato- Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata ATO 3**

La Società è partecipata dal Comune per il 2,463%; indicata dall'ATO 3 di competenza per svolgere le attività di gestione del servizio idrico integrato. La società è amministrata da un amministratore unico e ha un dipendente. La società ha avuto dall'ATO 3 l'affidamento del servizio idrico integrato fino al 2025 e, quindi, occorre indicare prudenzialmente alcune date di verifica della normativa specifica del servizio.

Azioni di razionalizzazione e correttivi entro il 31/12/2015: coordinamento con l'ATO di riferimento per la verifica di aggregazione con altri soggetti giuridici dello stesso settore.

Situazione economico patrimoniale:

Anno 2011 - + 2.967,00  
Anno 2012 - + 545,00  
Anno 2013 - + 2.009,00

#### **5. TASK s.r.l. telematic applications for synergic knowledge. Fornitura di servizi e prestazioni nel settore informatico e telematico, attività connessa a tali servizi,contemplati in piani e progetti approvati dagli Enti costituenti o partecipanti o affidanti.**

La società è partecipata dal Comune per lo 0,0240%; essa è amministrata da un amministratore unico ed ha personale dipendente composto da 10 elementi a tempo pieno e 1 part-time. Nel 2013 è stata decisa la riduzione del 30% del compenso dell'amministratore unico.

Azioni di razionalizzazione e correttivi entro il 31/12/2015: coordinamento con i soci maggioritari per verificare lo sviluppo della normativa in questione; monitoraggio intermedio: entro il 30 settembre 2015.

Situazione economico patrimoniale :

Anno 2011 - - 76.730,00  
Anno 2012 - + 288,00  
Anno 2013 - + 102,00

La TASK gestisce il sito istituzionale del Comune, il protocollo informatico, le pubblicazioni e le informazioni sui servizi comunali oltre alle informazioni turistiche del territorio. Il Comune ritiene che tale partecipazione resta per ora indispensabile.

#### **6.COSMARI –trasformazione da consorzio obbligatorio smaltimento rifiuti. Gestione smaltimento rifiuti.**

La società è partecipata dal Comune per lo 0,5211% e svolge attività di servizio pubblico a favore del Comune. Ha come scopo primario statutario la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, ivi compresa l'igiene urbana, dell'ambito territoriale ottimale (A.T.O. 3) della Provincia di Macerata.

Il numero di dipendenti al 01/01/2015 è pari a 185 mentre il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da n.4 membri.

Si ritiene indispensabile il mantenimento delle quote nella suddetta società, sono previste le seguenti misure di razionalizzazione entro il 31/12/2015:

- a) Fusione per incorporazione della società Sintegra spa già deliberato dai Consigli Comunali, trasformazione societaria e riassetto delle società del gruppo;
- b) Messa in liquidazione della società Proposte Ambiente srl mediante l'azzeramento della valutazione dalla partecipazione di COSMARI nella società e successivo atto di messa in liquidazione che avverrà contestualmente alla suddetta fusione.

Il risparmio che si prevede a seguito delle misure sopra indicate e delle economie derivanti dagli azzeramenti dei compensi di organi, consulenti e revisori delle medesime società è stimato in 41.000,00 euro l'anno.

Situazione economico patrimoniale:

Anno 2011 - - 1.857.147,00  
Anno 2012 - - 959.948,00  
Anno 2013 - + 12.085,00

#### **7. CONTRAM spa. Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane.**

La società è partecipata dal Comune per l'1,866%; essa non rientra nella definizione dell'art.2359 c.c. non rappresentando una società controllata in quanto nessun socio detiene la maggioranza dei voti tali da esercitare una influenza dominante in assemblea. La reinternalizzazione dei servizi erogati dalla Contram spa è tecnicamente e dimensionalmente impossibile; infatti l'abbandono del vettore privato che erogava il servizio di trasporto pubblico locale nell'area montana dell'alto maceratese, ha costretto i Comuni ad unirsi e ad istituire una società pubblica per l'erogazione di tale servizio. Nel 1997 venne costituito il consorzio poi trasformato in società nel 1999.

Unità di personale:

2011: 199,28

2012: 195,34

2013: 191,26

Situazione economico patrimoniale-utile di esercizio

Anno 2011 - + 4.480,00

Anno 2012 - + 48.937,00

Anno 2013 - + 62.517,00

Si ritiene di mantenere le quote nella suddetta società, non sono previste ulteriori misure di razionalizzazione entro il 31/12/2015.

## **8. CONTRAM Reti spa.**

La società rappresenta l'aggregazione dei Comuni in riferimento alla proprietà e alla gestione del patrimonio relativo al servizio di trasporto pubblico locale di cui alla società sopra descritta; essa è proprietaria delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali di cui ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale. (legge 448/2001).

La società è partecipata dal Comune di Caldarola per il 3,442%; essa non rientra nella definizione dell'art.2359 c.c. non rappresentando una società controllata in quanto nessun socio detiene la maggioranza dei voti tali da esercitare una influenza dominante in assemblea.

Situazione economico patrimoniale-utile di esercizio

Anno 2011 - + 41.681,00

Anno 2012 - + 60.634,00

Anno 2013 - + 58.014,00

Organi di controllo. L'organo amministrativo è costituito dall'amministratore unico che attualmente percepisce un compenso annuo di euro 5.400,00; il collegio sindacale è composto da tre membri di cui il presidente percepisce euro 3.427,00 annue e i componenti un compenso annuo pari a euro 2.285,00. I compensi sono stati ridotti nel corso degli anni del 10%.

Attualmente non si ritiene di applicare in modo automatico il criterio della soppressione in quanto una eventuale dismissione porterebbe effetti sicuramente negativi, anche considerato il perseguimento dell'efficienza economica con risultati economici e finanziari sempre positivi.



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente  
F.to GIUSEPPETTI Luca Maria

Il Segretario Comunale  
F.to MITA Maria Teresa

---

Della suesposta deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009 n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line ([www.comune.caldarola.mc.it](http://www.comune.caldarola.mc.it)) per quindici giorni consecutivi.

Caldarola, li 01-04-2015

Il Segretario Comunale  
F.to MITA Maria Teresa

---

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

È stata affissa all'Albo Pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi dal 01-04-2015 al 15-04-2015 senza reclami.

È divenuta esecutiva il giorno:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs.vo n. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, c. 3, D.Lgs.vo n. 267/2000);

Caldarola, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
F.to Angelo Seri

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Caldarola, li 01-04-2015

Il Segretario Comunale  
F.to MITA Maria Teresa